

## REGOLAMENTO (CEE) N. 2708/92 DELLA COMMISSIONE

del 17 settembre 1992

relativo all'importazione di carni ovine e caprine nelle isole Canarie dai paesi che hanno concluso accordi di autolimitazione con la Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2069/92<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 5,visto il regolamento (CEE) n. 2641/80 del Consiglio, del 14 ottobre 1980, che deroga a talune modalità di importazione previste dal regolamento (CEE) n. 1837/80 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3939/87<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 2,considerando che il regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio, del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle isole Canarie<sup>(5)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 284/92<sup>(6)</sup>, ha previsto l'integrazione di queste isole nel territorio doganale della Comunità, fatta salva l'entrata in vigore di un regime specifico di approvvigionamento accompagnato da misure specifiche relative alla produzione agricola; che tale regime è stato definito dal regolamento (CEE) n. 1601/92 del Consiglio, del 15 giugno 1992, relativo a misure specifiche a favore delle isole Canarie<sup>(7)</sup>;

considerando che nel quadro di accordi di autolimitazione conclusi prima dell'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario nelle Canarie, alcuni paesi terzi si sono impegnati a limitare a determinati quantitativi le loro esportazioni nella Comunità; che il regolamento (CEE) n. 2641/80 ha previsto in proposito che il rilascio di titoli di importazione non debba superare determinati quantitativi;

considerando che l'applicazione del diritto comunitario nelle isole Canarie dovrebbe comportare un incremento

di tali quantitativi, che tenga conto delle non trascurabili importazioni effettuate finora nelle Canarie da taluni dei paesi terzi in esame; che tale incremento non può avere luogo immediatamente, ma deve essere preceduto da negoziati da concludersi in particolare alla luce dei risultati dell'Uruguay Round; che per ora è opportuno, a norma dell'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 3013/89, garantire il rispetto degli obblighi internazionali della Comunità, precisando che i quantitativi tradizionalmente importati da tali paesi nelle isole Canarie, per esservi utilizzati, non rientrano nei quantitativi previsti dai citati accordi di autolimitazione e modificare di conseguenza il regime istituito dal regolamento (CEE) n. 19/82 della Commissione, del 6 gennaio 1982, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 2641/80 per quanto riguarda le importazioni di prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di taluni paesi terzi<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 855/92<sup>(9)</sup>;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni ovine e caprine,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. Il disposto dell'articolo 1, paragrafo 1, primo trattino del regolamento (CEE) n. 2641/80 non si applica ai prodotti dei codici NC ivi indicati, importati nelle isole Canarie dai paesi che hanno concluso accordi di autolimitazione con la Comunità economica europea, limitatamente ai quantitativi tradizionalmente importati da tali paesi nelle Canarie.

2. Le autorità spagnole comunicano alla Commissione i quantitativi importati dai paesi terzi di cui al paragrafo 1 nelle isole Canarie a partire dal 1986.

Nelle comunicazioni previste dall'articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 19/82, dette autorità distinguono i quantitativi di cui al paragrafo 1 dagli altri quantitativi.

<sup>(1)</sup> GU n. L 3 del 7. 1. 1982, pag. 18.<sup>(2)</sup> GU n. L 89 del 4. 4. 1992, pag. 19.<sup>(1)</sup> GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 59.<sup>(3)</sup> GU n. L 275 del 18. 10. 1980, pag. 2.<sup>(4)</sup> GU n. L 373 del 31. 12. 1987, pag. 1.<sup>(5)</sup> GU n. L 171 del 29. 6. 1991, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. L 31 del 7. 2. 1992, pag. 6.<sup>(7)</sup> GU n. L 173 del 27. 6. 1992, pag. 13.